**SCHEMA DI CONTRATTO**

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 35 E 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ELETTRODI CARDIACI E GEL CONDUTTORI PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA (MANDATARIA, DELL’AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI LECCO E DELL’AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI VIMERCATE (MANDANTI)**

**PER UN PERIODO DI 60 MESI.**

Sommario

[Articolo 1- Norme Regolatrici 5](#_Toc30403151)

[Articolo 2- Oggetto 5](#_Toc30403152)

[Articolo 3- Durata del Contratto 6](#_Toc30403153)

[Articolo 4- Modifica del contratto durante il periodo di efficacia 6](#_Toc30403154)

[Articolo 5- Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali 6](#_Toc30403155)

[Articolo 6- Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 7](#_Toc30403156)

[Articolo 7- Fatturazione e pagamenti 7](#_Toc30403157)

[Articolo 8- Patto di integrità 9](#_Toc30403158)

[Articolo 9- Penali 9](#_Toc30403159)

[Articolo 10- Cauzione definitiva 10](#_Toc30403160)

[Articolo 11- Risoluzione del contratto 10](#_Toc30403161)

[Articolo 12- Recesso 12](#_Toc30403162)

[Articolo 13- Subappalto 12](#_Toc30403163)

[Articolo 14- Divieto di cessione del Contratto 13](#_Toc30403164)

[Articolo 15- Direttore dell’Esecuzione del Contratto e Referente dell’appalto 13](#_Toc30403165)

[Articolo 16- Foro competente 14](#_Toc30403166)

[Articolo 17- Trattamento dei dati, consenso al trattamento 14](#_Toc30403167)

[Articolo 18- Clausola finale 15](#_Toc30403168)

**SCHEMA DI CONTRATTO PER RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ELETTRODI CARDIACI E GEL CONDUTTORI PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA (MANDATARIA, DELL’AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI LECCO E DELL’AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI VIMERCATE (MANDANTI)**

**PER UN PERIODO DI 60 MESI.**

**TRA**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (di seguito nominata, per brevità, anche solo ASST) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_e domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. e P. IVA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante, dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, giusti poteri allo stesso conferiti con (di seguito nominata “Stazione Appaltante”, oppure per brevità, anche solo “ASST ” )

***E***

, con sede legale in , via , capitale sociale ( ), (eventuale) iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , in persona del e legale rappresentante , (eventuale) giusta poteri allo stesso conferiti con (di seguito nominata, per brevità, anche solo “*Fornitore*”)

***OPPURE***

, sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , in persona del e legale rappresentante Dott. , nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_\_\_\_\_ , sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in ,via

, e la mandante , sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio n. (di seguito nominata, per brevità, anche solo “*Fornitore*”)

La Stazione Appaltante e il *Fornitore* congiuntamente sono nominati “Parti” o individualmente “Parte”.

**PREMESSO CHE**

1. Con deliberazione n. 643 dell’08 agosto 2019, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia (di seguito denominata anche: “ASST di Pavia”) ha disposto di indire, ai sensi degli artt. 35 e 60 del D. Lgs. 50/2016, una gara europea a procedura aperta, in forma telematica, per l’affidamento della fornitura di elettrodi cardiaci e gel conduttori, per il periodo di n. 60 mesi per le esigenze dell’ASST di Pavia, mandataria, e delle ASST di Lecco e Vimercate, mandanti, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co. 2, del D. Lgs. 50/2016;
2. Il bando di gara è stato trasmesso alla GUUE il \_\_\_\_\_\_\_ 2019, pubblicato sulla GURI n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_ e sulla GUUE GU/S \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
3. Con verbale n. \_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_ la Commissione Giudicatrice ha definito la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;
4. con deliberazione n. \_\_ del \_\_\_\_\_\_, l’ASST di Pavia ha approvato la proposta di aggiudicazione, affidando l’appalto in favore di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*Società/RTI/Consorzio*);
5. il Fornitore è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85 del D. lgs. 50/2016;
6. è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 32, comma 9 del D. Lgs. 50/2016;
7. il Fornitore conviene che il contenuto del presente Contratto – di cui fanno parte il Bando, il Capitolato Speciale, il Disciplinare di Gara e relativi allegati, l’Offerta Tecnica ed Economica presentate in sede di gara che, se pur non allegati, si intendono qui integralmente richiamati *per relationem*, - definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, il Fornitore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
8. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
9. il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui in oggetto e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire quanto oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabilite;

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto.

*Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate*

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

# Norme Regolatrici

1. Le premesse al Contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto così come l’Offerta Tecnica, l’Offerta Economica, il Capitolato Speciale e relativi allegati, il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara e relativi allegati e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.
2. L’esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nella documentazione richiamata al precedente comma:
   1. alle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
   2. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
   3. dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell’ASST di Pavia pubblicato sul sito istituzionale;
   4. dal “*Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali*”, allegato alla documentazione di gara.
3. Il Fornitore dichiara inoltre, di essere a conoscenza dei contenuti di cui alla L. n. 190/2012 (c.d. “*legge Anticorruzione*”) e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, adottato dalla Stazione Appaltante con deliberazione n. \_\_\_\_\_\_\_ e pubblicato sul sito istituzionale.
4. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l’Amministrazione, il Fornitore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

# Oggetto

1. Il presente Contratto regolamenta i rapporti tra la Stazione Appaltante ed il Fornitore, relativamente all’affidamento della fornitura di elettrodi cardiaci e gel conduttori.
2. Per la descrizione dettagliata delle prestazioni oggetto del presente Contratto si rinvia alle previsioni di cui al Capitolato Speciale.

# Durata del Contratto

1. Il presente Contratto avrà durata pari a mesi 60 (sessanta). Alla scadenza non sarà automaticamente rinnovato.
2. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, si riserva di prevedere un’opzione di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente.

# Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, potrà imporre al Fornitore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto. In tal caso il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

# Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Speciale e nell’offerta tecnico-economica presentata in sede di gara, che si intendono qui integralmente ed espressamente richiamati. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire tutte le prestazioni a regola d’arte, nel rispetto di quanto previsto dalla documentazione appena richiamata e dalle norme vigenti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. lgs. 81/2008).
2. Sono altresì a carico del Fornitore tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle forniture oggetto dell’appalto e ogni attività che si rendesse necessaria ed opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni contrattuali.
3. Il Fornitore si impegna ad eseguire, con la piena assunzione di ogni rischio, le forniture affidatagli secondo i dettami della migliore prassi professionale, operando secondo le modalità richieste dall’ASST di Pavia. Il mancato rispetto delle obbligazioni a proprio carico comporterà l’applicazione delle penali con le modalità disciplinate dal Capitolato Speciale. Il reiterato mancato rispetto di quanto richiesto nei documenti di gara e/o di quelli migliorativi offerti dal Fornitore verrà considerato come grave inadempimento e pertanto la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto previo invio di una intimazione scritta, a mezzo PEC.
4. In ogni caso il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, intendendosi anche le prestazioni derivanti da queste ultime a propria cura e spese.
5. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi. Tale comunicazione dovrà essere tempestivamente resa entro dieci giorni dall’intervenuta modifica.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore di quanto stabilito nel presente articolo, fermo restando il risarcimento del danno, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 12.

# Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui al comma precedente vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
4. Il Fornitore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Stazione Appaltante, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

# Fatturazione e pagamenti

1. Per l’esecuzione della fornitura la Stazione Appaltante corrisponderà esclusivamente quanto offerto dal Fornitore nell’Offerta Economica, nella misura e secondo le modalità previste negli atti di gara e secondo le esigenze dei pazienti assistiti all’interno delle cure domiciliari, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo. Tali pagamenti si riferiscono alle prestazioni eseguite a regola d’arte e nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali ed il loro versamento avverrà previa emissione di fatture in conformità alla normativa vigente.
2. Per le prestazioni sanitarie rese, il Fornitore emetterà fattura elettronica in attuazione del D. L. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014. Per le modalità ed i contenuti della fatturazione elettronica si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Capitolato Speciale o quanto indicato nella lettera di affidamento. Il pagamento della fornitura potrà essere effettuato da soggetto allo scopo delegato dall’ASST (Finlombarda S.p.A.) in esecuzione di specifiche direttive di Regione Lombardia fermo restando che lo stesso avverrà nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale o nella lettera di affidamento ed entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura elettronica. Qualora il Fornitore sia un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa/Consorzio, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati all’impresa capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata. I termini di pagamento sono previsti entro 60 gg dal ricevimento della fattura inviata mediante fattura elettronica attraverso il sistema di interscambio istituito dal Ministero Economia e Finanze.
3. Il Fornitore si impegna, pena la nullità del contratto, al pieno rispetto degli obblighi previsti dalla L. 136/2010.
4. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, si indica il n. di conto corrente attivato presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicato alla commessa pubblica in oggetto nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e precisamente: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.;

Sig./Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. Il Fornitore, pena nullità del presente Contratto, si impegna ad utilizzare il conto corrente dedicato indicato al punto precedente per tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura in oggetto che dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 Cod. Civ. nei casi in cui il Fornitore stesso effettui transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A..

(*Nel caso in cui risulti aggiudicatario della procedura un Raggruppamento Temporaneo di Imprese*)

1. Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dell’amministrazione per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, ivi incluso quanto stabilito all’art. 48, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione pro quota delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare (anche soltanto al loro interno) le sole attività effettivamente svolte, corrispondenti a quelle dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto da ASST. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione della fornitura cui si riferisce.
2. L’ASST verificherà che nei contratti sottoscritti dal Fornitore con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del Contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010.

# Patto di integrità

1. Il Fornitoredichiara di aver preso visione ed espresso piena ed incondizionata accettazione del Patto di integrità dei contratti pubblici regionali approvato con DGR n. XI/1751 del 17.06.2019, ancorché allegato al presente contratto ne costituisce parte integrante e sostanziale, obbligandosi a uniformare ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché in ogni caso esprime l’impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, in esecuzione e/o in occasione della procedura di cui alle premesse e nel corso di esecuzione del presente Contratto.

# Penali

1. Il Fornitore, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni normative e regolamentari concernenti il Contratto stesso.
2. Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente Contratto, le penalità di cui al corrispondente articolo n. 12 e rubricato “Inadempienze e penalità” del Capitolato Speciale.
3. L’ASST, tramite il D.E.C., provvederà a verificare periodicamente la regolarità delle forniture e la loro corrispondenza alle disposizioni previste nel Capitolato Speciale, nell’Offerta Tecnica e nel presente Contratto. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comportino per la loro gravità l’immediata risoluzione del Contratto, l’ASST procederà secondo quanto previsto dall’articolo rubricato “Penali” del Capitolato Speciale.

# Cauzione definitiva

1. Ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore di ASST, nelle modalità precisate nel Disciplinare di gara.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ. nascenti dall’esecuzione del Contratto ed è stata costituita come segue: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. Lo svincolo della cauzione definitiva è regolato dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso, il Fornitore sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da ASST.

# Risoluzione del contratto

1. In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto, l’ASST ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC (in caso di comprovato malfunzionamento della PEC, anche a mezzo raccomandata A/R), una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del codice civile; qualora l’inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all’inadempimento, l’ASST di Pavia ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il Contratto per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.
2. L’ASST si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza della fornitura prestato dal Fornitore. Nel caso di esecuzione irregolare delle forniture, di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale e nei relativi allegati, nella Offerta Tecnica-Economica, o di prestazione della fornitura insufficiente, l’ASST procederà a fissare al Fornitoreun termine congruo per la regolarizzazione delle inadempienze, decorso inutilmente il quale avrà facoltà di risolvere il Contratto.
3. In ogni caso ASST, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al *Fornitore* con raccomandata A/R, il Contratto*:*
4. in caso di applicazione di penali superiori alla misura del 10% (dieci percento) dell’importo massimo del Contratto;
5. in caso di gravi inadempienze degli obblighi contrattuali da parte del Fornitore;
6. qualora sia accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento della fornitura richiesta;
7. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
8. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al *Fornitore* di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
9. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal *Fornitore* ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
10. la sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle Autorità competenti che introducano un divieto, totale o parziale, nell’erogazione della fornitura oggetto del Contratto;
11. In caso di violazione degli obblighi ed impegni previsti nel Patto di Integrità per gli Appalti Regionali;
12. negli altri casi espressamente previsti nel presente Contratto.
13. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l’ASST avrà diritto di incamerare la cauzione definitiva prestata dal Fornitore; ove ciò non sia possibile, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC (in caso di comprovato malfunzionamento della PEC, anche a mezzo raccomandata A/R). Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
14. L’ASST potrà inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni previste all’art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.
15. Resta inteso che l’ASST si riserva di segnalare all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contrattononché di valutare gli stessi come comportamenti scorretti gravi secondo quanto disposto all’art. 80 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

# Recesso

1. L’ASST ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza la necessità di motivazione, di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.
3. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni dell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

# Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali

*ovvero*

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 40 (quaranta) % dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Il Fornitoreè responsabile dei danni che dovessero derivare all’ASST o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitoresi impegna a depositare presso l’ASST, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto, corredato dalla documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 cod. civ. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’ASST di Pavia non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto l’ASST di Pavia procederà a richiedere al Fornitorel’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

1. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’ASST della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
2. Il Fornitoresi obbliga a manlevare e tenere indenne l’ASST da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
3. Il Fornitoresi obbliga a trasmettere all’ASST entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il *Fornitore* non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’ASST di sospende il successivo pagamento a favore del *Fornitore.*
4. Il Fornitoresi obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso siano accertati dalla Stazione Appaltante inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitorenon avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di ASST, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.
5. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitoreagli obblighi di cui ai precedenti commi, l’ASST avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi del precedente articolo 14.
7. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’ASST può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
8. Il Fornitore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
9. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016.

# Divieto di cessione del Contratto

1. È fatto divieto al Fornitoredi cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte il presente Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

1. In caso di inosservanza da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’ASST al risarcimento del danno, il contratto si intenderà risolto di diritto.

# Direttore dell’Esecuzione del Contratto e Referente dell’appalto

1. La ASST nominerà il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), preposto alla vigilanza sull’esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
2. Il Fornitore, all’atto della stipula del presente Contratto, è tenuto a comunicare per iscritto all’ASST di Pavia, il nominativo ed il recapito del Referente che avrà il compito di interloquire con questa Amministrazione, in particolar modo, con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, durante la vigenza del contratto.

# Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore ed ASST, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pavia.
2. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione del Contratto, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell’esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l’esecuzione della fornitura.

# Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR), entrato in vigore il 24/05/2016 con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.
2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contrattosono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui al suddetto Regolamento.
3. L’ASSTtratta i dati relativi al Contrattoe alla sua esecuzione per la gestione del Contratto medesimo e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, l’ASST acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi al Fornitoreaggiudicatario.
4. Titolare del trattamento dei dati personali è l’ASST, con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_, al quale ci si potrà rivolgere per l’esercizio dei diritti sopradescritti.
5. L’ASST ed il Fornitoregarantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del citato Regolamento Generale.
6. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - prima della sottoscrizione del presente Contrattole informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contrattostesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro.
7. La trasmissione dei dati dal Fornitoread ASST avverrà anche per via telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al citato Regolamento Generale.
8. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto al citato Regolamento Generale con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
9. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

# Clausola finale

1. Il presente Contratto ed i suoi allegati, gli atti e i documenti in esso richiamati – ancorché non materialmente allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, come disciplinato all’art.1 “Norme Regolatrici”, costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificatamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto.
2. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti.

Pavia, lì

ASST IL FORNITORE

*Il Legale Rappresentante Il Legale Rappresentante*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Documento informatico firmato digitalmente) (Documento informatico firmato digitalmente)*

**Approvazione specifica ex art. 1341 e 1342 Cod. Civ.**

Il sottoscritto , quale procuratore legale rappresentante del *Fornitore*, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Durata del Contratto), Articolo 4 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia), Articolo 5 (Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali), Articolo 6 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 7 (Fatturazione e Pagamenti), Articolo 8 (Patto di Integrità), Articolo 9 (Penali), Articolo 10 (Cauzione definitiva), Articolo 11 (Risoluzione del contratto), Articolo 12 (Recesso), Articolo 13 (Subappalto), Articolo 14 (Divieto di cessione del Contratto), Articolo 16 (Foro competente), Articolo 17 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento) e Articolo 18 (Clausola finale).

IL FORNITORE

*Il legale rappresentante*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Documento informatico firmato digitalmente)*